



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 529 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:  
Ive Detectives Agency Srl, Esi Eminem Service Italia Srl, rappresentate e difese dall' avv. Paolo Mascitelli del Foro di Livorno, con domicilio eletto presso l'avv. Sergio Guerrizio in Torino, via Susa, 40;

*contro*

Amiat Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Carmela Fasano, Claudio Piacentini, Filippo Andrea Giordanengo, con domicilio eletto presso l'avv. Claudio Piacentini in Torino, corso Duca degli Abruzzi, 15;

*nei confronti di*

Allsystem Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Dattilo e Luigi Suttini, con domicilio eletto presso il primo in Torino, via Madama Cristina, 8;

*per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:*

- del provvedimento di esclusione dalla gara a procedura aperta di cui al bando n. 2007/S 244-297401 indetta dalla AMIAT spa (Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino), n. PA 29/07, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di Vigilanza e Portierato presso la sede di Via Germagnano, compreso l'impianto di smaltimento ad interrimento controllato Basse di Stura e le sedi di Via Giordano Bruno e Via Gorini, relativo avviso spedito in data 14.12.07 prot. 2007/S 244-297401, gara

con apertura delle offerte esperita in data 18.2.2008 e della conseguente comunicazione ufficiale formalizzata dalla Amiat spa con lettera 7.3.2008 prot. n. 2292 del 7.3.08, inviata alla IVE Detectives Agency Srl e della delibera di aggiudicazione e/o approvazione finale formalizzata nei confronti della impresa aggiudicataria soc. Allsystem spa, allo stato ignoti;

- dell'art. 2 del "Capitolato Speciale d'Appalto relativo ai servizi di vigilanza armata e servizi di portierato", indetto in virtù del bando di cui sopra, approvato dalla Amiat spa, con importo a base di gara di euro 883.650,00, ove riporta il valore stimato dell'appalto, la procedura di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso e la clausola di esclusione delle offerte formulate al di sotto della tariffa minima di legalità oraria feriale stabilita dal Prefetto di Torino del 21 giugno 2005;

- dell'art. 2.2. disciplinare di gara lett. a) secondo cui "a pena di esclusione della gara l'offerta economica (nel rispetto della tariffa di legalità di cui al decreto del Prefetto di Torino in data 21 giugno 2006) nella quale dovrà essere indicato in cifre e in lettere il ribasso percentuale rispetto all'importo presunto posto a base di gara di cui all'art. 2 del capitolato speciale di appalto";

- dei verbali di gara e di quello in particolare di aggiudicazione della stessa e di qualsivoglia ulteriore verbale od atto ad essi presupposto o conseguente, inerente alla gara di cui ai precedenti provvedimenti impugnati, anche se allo stato ignoti alla parte..

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Amiat Spa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Allsystem Spa;

Esaminate le memorie difensive tutte e in particolare quella dell'Amministrazione in data 27.5.2008 e della controinteressata depositata in data 11 giugno 2008;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 12/06/2008 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Le imprese ricorrenti, partecipanti uniche ad una costituenda ATI e amministrate e rappresentate dallo stesso amministratore unico e legale rappresentate, concorrevano ad una gara indetta dalla Azienda Multiservizi Igiene Ambientali Torino AMIAT S.p.A. (infra, AMIAT) con avviso spedito alla GUCE il 14.12.2007 per l'affidamento del servizio di vigilanza e portierato per le proprie sedi per un importo a base d'asta di € 883.650,00. La gara si svolgeva con procedura aperta con il criterio del prezzo più basso ex art. 82, comma 2, lettera b) del Codice dei Contratti pubblici.

L'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto conteneva la clausola di esclusione delle offerte formulate al di sotto della tariffa minima di legalità oraria feriale fissata dal Prefetto di Torino con decreto del 21.6.2005. Analoga norma era contemplata all'art. 2.2. del Disciplinare di gara.

Le ricorrenti, in forma di ATI costituenda con capogruppo l'impresa IVE Detective s.r.l. esprimevano la loro offerta su modulo predisposto dall'AMIAT indicando il costo complessivo del servizio in € 861.150,00, mentre al netto degli oneri per la sicurezza, in € 852.150,00 al netto anche del ribasso d'asta. Il relativo ribasso veniva esposto con sette cifre decimali (2,5724576%).

Nella seduta pubblica del 18.2.2008 il notaio rogante riscontrava che anche l'impresa Allsystem s.r.l. aveva offerto la suindicata cifra tonda, le due offerte essendo dunque uguali, differenziandosi, peraltro, unicamente perché la predetta impresa aveva indicato un ribasso percentuale che si arrestava alla sesta cifra decimale ed era dunque pari al 2,572457%, valore che, applicato all'importo a base di gara conduceva all'offerta tonda di € 852.150,00 coincidente al minimo prefettizio dichiarato inderogabile dalle citate norme della lex specialis.

La presenza, dunque, nella cifra indicante la percentuale di ribasso espressa dall'ATI ricorrente, di una settima cifra decimale, applicando detta precisa percentuale all'importo a base d'asta, generava un'offerta (€ 852.149.996) inferiore di 4 millesimi di euro al minimo prefettizio suindicato, con il quale coincideva l'offerta della Allsystem s.r.l.

Ragion per cui, pur essendo le offerte delle due imprese perfettamente uguali se si ha riguardo al prezzo offerto espresso in termini assoluti nel modello offerta, viceversa calcolando il prezzo offerto attraverso l'applicazione del ribasso percentuale comprensivo anche della settima cifra decimale, privando quindi di importanza la formale e impegnativa indicazione costituita dall'espressione del prezzo in termini di "Importo offerto per l'esecuzione dell'appalto al netto del ribasso di gara" di cui al modulo predisposto dalla stessa AMIAT, ne conseguiva uno scollamento di soli "sei milionesimi per cento" (provvedimento impugnato n. 2292/2008) dell'offerta dell'ATI rispetto all'importo minimo prefettizio

eguagliato dall'offerta della Allsystem.

Avendo l'AMIAT optato per questa seconda chiave di lettura e di determinazione delle offerte, nella seduta pubblica del 18.2.2008 escludeva l'ATI ricorrente e aggiudicava la gara alla Allsystem s.p.a., confermando poi tale decisione con nota del 7.3.2008 prot. 2292 con cui comunicava alle ricorrenti l'esclusione, affermando che il loro ribasso era "di sei milionesimi per cento superiore a quello dell'ATI avente come capogruppo la Allsystem s.p.a., ma anche superiore al massimo previsto dalle tabelle approvate con decreto prefettizio, onde questa offerta non può essere accettata".

Insorgeva avverso siffatta determinazione, di esclusione e contestuale aggiudicazione alla Allsystem, l'ATI ricorrente, impugnando altresì le disposizioni di disciplinare e capitolato che imponevano a pena di esclusione che le offerte dovessero rispettare il minimo di legalità fissato con decreto prefettizio del 21.6.2005 e formulando anche richiesta di risarcimento del danno.

Il ricorso, tempestivamente e ritualmente notificato anche alla controinteressata, è affidato a due ben distinti motivi. Con il primo la ricorrente deduce una serie multiforme di censure che possono riassumersi in illegittimità del giudizio formulato dalla commissione giudicatrice per irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento, sviamento, violazione dei principi in materia di gare pubbliche e dell'art. 97 Cost. con riguardo alle difformi valutazioni espresse dal seggio di gara sulle offerte delle due imprese in gara, nonché violazione dell'art. 82 del Codice sulla valutazione dell'offerta a corpo e dell'art. 90 de D.P.R. n. 554/1999 sulla procedura di rettifica del prezzo a corpo. Conclude articolando anche illegittimità derivata del provvedimento di aggiudicazione alla controinteressata.

Assume in definitiva la ricorrente ATI che entrambe le concorrenti, sia lei stessa che la Allsystem aggiudicataria, hanno esposto una identica percentuale di ribasso sul prezzo a base d'asta di € 874.650,00, differenziandosi unicamente per il dato, illegittimamente sopravvalutato dalla Commissione, per cui la controinteressata si è fermata nell'indicazione del ribasso alla sesta cifra decimale, fino alla quale le due offerte sono identiche, là dove la ricorrente ha ultroneamente indicato anche una settima cifra decimale (offerta Allsystem= 2,572457%; offerta Ive Detective = 2,5724576%).

E' quindi evidente, per l'ATI ricorrente, la sostanziale identità delle offerte (€ 852.149,996 offerta della ricorrente, a fronte di € 852.150,00, offerta della controinteressata) e l'illegittimità dell'esclusione dell'ATI Ive Detective nonché dell'aggiudicazione alla Allsystem, posto che la Commissione avrebbe dovuto arrotondare la cifra indicata dalla ricorrente

al centesimo superiore.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce l'illegittimità dell'art. 2 del Capitolato e dell'art. 2.2. del Disciplinare, che imponevano che le offerte non fossero inferiori al minimo di legalità stabilito con decreto del Prefetto di Torino del 21.6.2005, comminando l'esclusione per l'inosservanza di tale divieto. Assume che la fissazione di siffatti minimi tariffari c.d. di legalità per i servizi di vigilanza non conferirebbe a tali minimi la natura di inderogabili soglie di ammissibilità delle offerte inferiori ad essi, la tariffa di legalità non potendo spiegare effetti sulle gare pubbliche, determinando unicamente la sottoposizione dell'impresa offerente a particolari controlli da parte della Prefettura.

Ne conseguirebbe quindi l'illegittimità ("nullità") delle impugnate disposizioni che prevedono l'automatica esclusione per il caso di infrazione del divieto in argomento.

Si è costituita l'AMIAT s.p.a. depositando due distinte memorie, eccependo la tardività dell'impugnazione delle predette norme della lex specialis, trattandosi di clausole comminanti l'esclusione e come tali soggette all'onere di immediata impugnazione secondo il noto orientamento di cui alla A.P. n. 1/2003 e instando per la declaratoria di infondatezza nel merito del gravame.

Si è costituita anche la controinteressata svolgendo la stessa eccezione di irricevibilità appena riassunta e articolando altresì una sorta di ricorso incidentale, mirante a predicare la necessità dell'esclusione della ricorrente anche per non aver indicato il prezzo offerto sia in cifre che in lettere, come richiesto dal disciplinare e affermando assistita dall'esclusione siffatta prescrizione.

Nel merito ha poi insistito per il rigetto del gravame.

Chiamata in spedizione la causa alla Camera di Consiglio dell'8.5.2008 e discussa la domanda interinale di sospensione, la Sezione accoglieva l'istanza con Ordinanza n. 392 del 8/10.5.2008.

Perveniva dunque l'affare all'Udienza pubblica del 12.6.2008, durante la quale, udita la discussione dei patroni delle parti e sulla Relazione del medesimo Relatore, Referendario Avv. Alfonso Graziano la causa veniva trattenuta a sentenza.

## DIRITTO

1.1. Deve preliminarmente il Collegio darsi carico di scrutinare l'eccezione di inammissibilità o irricevibilità per tardività dell'impugnazione delle norme della lex specialis (artt. 2 del Capitolato speciale e 2.2. del

Disciplinare di gara) che sanciscono l'esclusione delle offerte formulate al di sotto della tariffa minima di legalità di cui al decreto del Prefetto di Torino del 21.6.2005, eccezione sollevata dalla resistente AMIAT (pag. 14 ss. memoria del 5.5.2008 e pag. 8, memoria del 27.5.2008) e dalla controinteressata a pag. 6 della memoria depositata in data 11.6.2008 sull'assunto che le censurate disposizioni, essendo immediatamente lesive e conosciute già il 14.12.2007, dovevano essere impugnate nell'ordinario termine decadenziale decorrente al massimo da quest'ultima data e non in uno al provvedimento di esclusione, con il ricorso in decisione, notificato solo il 14.4.2008. All'uopo invocano il noto pronunciamento dell'Adunanza Plenaria n. 1/2003.

1.2. Ritiene il Collegio che l'eccezione non possa trovare accoglimento e vada quindi disattesa, poiché poggia su una inesatta lettura dei contorni della citata decisione e dell'orientamento che sulle orme della stessa si è venuto successivamente delineando in giurisprudenza e che è ad oggi pacifico.

1.2. In argomento il Collegio è dell'avviso che sono soggette all'onere di immediata impugnazione, non potendosi il gravame differire al momento dell'impugnazione del provvedimento finale di gara o di quello che determina l'arresto procedimentale per il concorrente, le sole clausole di un bando, di un disciplinare o di un capitolato d'appalto, che stabiliscono a pena di esclusione adempimenti gravosi da rendere impossibili la partecipazione o condizioni inerenti unicamente i requisiti di partecipazione e non tutte le clausole la cui inosservanza è sanzionata con l'esclusione.

Ricorda al riguardo questo Giudice che tale opzione ermeneutica, dalla quale ritiene di non doversi discostare, è sostenuta da tutte e tre le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, che affermano a chiare note che "le clausole del bando di gara che prescrivono requisiti di partecipazione, in quanto impeditive per chi non ne sia in possesso, manifestano immediatamente la loro lesività e comportano, di conseguenza, l'onere di una loro tempestiva impugnazione senza attendere il provvedimento di esclusione adottato in loro pedissequa applicazione" (Consiglio di Stato, Sez. V, 28.2.2006, n. 880; in tal senso anche T.A.R. Basilicata, sez. I, 21 novembre 2007, n. 655).

Limita l'onere di immediata impugnazione alle sole clausole che fissano i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara anche Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 7.6.2006, n. 3424. Anche la Quarta Sezione del Consiglio è chiaramente orientata nello stesso senso, avendo letteralmente affermato che "l'onere di immediata impugnazione del bando è normalmente riferito alle clausole riguardanti i requisiti soggettivi di partecipazione" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4.5.2004, n. 2797)

La giurisprudenza di prime cure, poi, è unanimemente attestata sulla stessa delineata condivisa posizione: "L'onere di immediata impugnazione del bando di gara è normalmente riferito alle clausole riguardanti requisiti soggettivi di partecipazione" (T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. IV, 28.10.2006, n. 2039; in tal senso anche T.A.R. Liguria, Sez. I, 7.11.2006, n. 1468; T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III, 26.4.2006, n. 1077).

La tesi illustrata risulta quindi "pietrificata" se si considera che è espressa dalla giurisprudenza anche relativamente all'impugnazione delle clausole dei bandi di concorso: "le clausole dei bandi di concorso che prevedono requisiti soggettivi di partecipazione sono immediatamente lesive e devono essere impugnate immediatamente dai soggetti interessati, senza attendere l'adozione di appositi provvedimenti di esclusione del concorrente" (Consiglio di Stato, Sez. V, 7.11.2007, n. 5776; Consiglio di Stato, Sez. IV, 12.12.2006, n. 7295; in tal senso, più di recente è anche il giudice di primo grado: T.A.R. Umbria, 16.10.2007, n. 745; T.A.R. Campania - Napoli, III, 6.11.2007, n. 10695).

Circoscritto, dunque, nei termini finora illustrati, il novero delle clausole assistite dall'esclusione e soggette ad immediata impugnazione, alle sole clausole che definiscono i requisiti di partecipazione, ne consegue che la censurata disposizione, che prevedeva l'estromissione dalla gara in caso di offerta a costo inferiore alla tariffa minima prefettizia, esula dal delineato ambito, trattandosi, *ictu oculi* di clausola che non ha affatto ad oggetto la fissazione di un requisito di partecipazione.

Dal che discende pacificamente che l'impugnazione della disposizione de qua poteva essere differita al momento del ricorso avverso il provvedimento di esclusione e che, pertanto, la spiegata eccezione di tardività del gravame va respinta.

2. Prima di passare all'esame del merito stima opportuno il Collegio affrontare rapidamente la doglianza svolta dalla controinteressata nella memoria integrativa "da valere anche come motivi aggiunti", depositata il giorno prima dell'udienza di merito, nella quale, dopo la disattesa illustrata censura di irricevibilità per tardività del ricorso, la Allsystem lamenta anche che l'Amministrazione avrebbe dovuto comunque escludere dalla gara la ricorrente per violazione dell'adempimento formale di cui al punto 2.2. del Disciplinare, Busta "B" - Offerta economica- ove si leggerebbe: "a pena di esclusione dalla gara l'offerta economica... nella quale dovrà essere indicato in cifre e in lettere il ribasso percentuale rispetto all'importo presunto a base di gara", derivandone che la ricorrente andava esclusa per non aver espresso il ribasso offerto, sia in cifre (l'unica modalità da essa seguita) che in lettere.

In disparte il rilievo che siffatta censura avrebbe dovuto essere formalmente introdotta nel presente giudizio con un ricorso incidentale, e

non con motivi aggiunti, che tecnicamente fanno da pendant al ricorso principale e costituiscono quindi atto processuale, ampliativo dell'oggetto o dei motivi di diritto, a disposizione del ricorrente principale. Il che esimerebbe già il Tribunale dal vagliare la cennata eccezione. Tuttavia, posto che la memoria de qua è stata notificata alle controparti e nei termini cui è soggetto il ricorso incidentale, il Collegio, maieuticamente e in ossequio a un onere di soccorso e di interpretazione degli atti difensivi che talora va assolto a fini di giustizia, ritiene di dover esaminare nel merito la spiegata censura, rilevandone la radicale infondatezza.

All'uopo non può non evidenziarsi che l'invocata disposizione della *lex specialis*, effettivamente assistita dalla sanzione espulsiva, è stata dalla difesa della Allsystem infedelmente riportata, omettendo cioè la preposizione iniziale, precedente la lettera a) che sola ha riportato la controinteressata; la preposizione iniziale, che segue immediatamente la rubrica del paragrafo 2.2. Busta "B" - Offerta Economica - definiva infatti proprio l'adempimento poi sanzionato con l'esclusione.

Invero, il par. 2.2. del Disciplinare, dopo la rubrica di cui sopra, si apre nei seguenti termini: "La busta "B" (offerta economica) dovrà contenere:", seguendo poi l'inciso riportato dalla Allsystem, ossia "a pena di esclusione dalla gara, l'offerta economica (nel rispetto della tariffa di legalità di cui al decreto del Prefetto di Torino in data 21 giugno 2005), nella quale dovrà essere indicato in cifre e in lettere il ribasso percentuale".

E' pertanto evidente che la sanzione dell'esclusione è riferita all'assolvimento dell'adempimento descritto nella preposizione di apertura del paragrafo, e cioè all'inserimento, nella busta B (offerta economica), dell'offerta economica stessa, nel rispetto della tariffa minima prefettizia e non può certo l'esclusione essere connessa, come invece vuole la controinteressata, all'indicazione del ribasso in cifre ed in lettere. Di conseguenza la ricorrente non poteva essere esclusa dalla gara, in quanto aveva correttamente assolto all'adempimento prescritto, avendo inserito nella busta "B" l'offerta economica, venendo invece esclusa per aver asseritamente formulato un'offerta inferiore al minimo prefettizio imposto a pena di esclusione con la clausola in questione, che è, infatti, per tale ragione, oggetto di specifica impugnazione.

La censura in analisi è pertanto priva di pregio, al pari di quella di irricevibilità sopra scrutinata, e va parimenti disattesa.

3.1 Può passarsi ora all'esame del merito del gravame, approfondendosi le argomentazioni motivazionali poste a fondamento dell'Ordinanza cautelare n. 392/2008 di sospensione dei provvedimenti impugnati e corroborando la valutazione di fondatezza del ricorso che il Collegio ritiene di dover confermare dopo l'approfondito esame proprio della presente fase di merito.



3.2. Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo la ricorrente impresa articola una multiforme serie di censure, che possono riassumersi in illegittimità del giudizio formulato dalla commissione giudicatrice per irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento, sviamento, violazione dei principi in materia di gare pubbliche e dell'art. 97 Cost. con riguardo alla difforme valutazioni espresse dal seggio di gara sulle offerte delle due imprese in gara, nonché violazione dell'art. 82 del Codice sulla valutazione dell'offerta a corpo e dell'art. 90 de D.P.R. n. 554/1999 sulla procedura per la rettifica del prezzo a corpo. Conclude anche per l'illegittimità derivata del provvedimento finale di aggiudicazione alla controinteressata.

Deduce in definitiva l'ATI ricorrente che entrambe le concorrenti, sia la ricorrente stessa che la Allsystem aggiudicataria hanno esposto una identica percentuale di ribasso sul prezzo a base d'asta di € 874.650,00, differenziandosi unicamente per il dato, illegittimamente sopravvalutato dalla Commissione, per cui la controinteressata si è fermata nell'indicazione del ribasso, alla sesta cifra decimale, fino alla quale le due offerte sono identiche, là dove la ricorrente ha ultroneamente indicato anche una settima cifra decimale (offerta Allsystem = 2,572457%; offerta Ive Detective = 2,5724576%). Indi la Commissione, applicando all'importo a base d'asta l'intera percentuale di ribasso esposta dalla ricorrente, perveniva ad un importo di € 852.149,9996 quale offerta economica in valore assoluto e per l'effetto la escludeva perché inferiore di quattro millesimi di euro al minimo prefettizio. In termini di ribasso percentuale, lo scollamento dell'offerta della ricorrente dal minimo di legalità, coincidente con l'offerta della controinteressata, era pari a "sei milionesimi per cento", come attesta l'impugnato provvedimento di esclusione del 7.3.2008, prot. 2292 (doc. 1 ricorr.).

Per converso, applicando al prezzo base la percentuale di ribasso offerta dalla Alsystem si perveniva alla cifra tonda di € 852,150,00 esattamente uguale al minimo prefettizio inderogabile, di tal che la commessa veniva aggiudicata alla predetta impresa, unica rimasta in gara.

La ricorrente oppone sul punto che le offerte economiche presentate dalle due concorrenti in realtà sono identiche, essendo entrambe esposte nei rispettivi moduli offerta prodotti in gara, nella cifra tonda suindicata. Quanto alla percentuale di ribasso, la deducente sostiene che entrambe le concorrenti avrebbero errato nell'indicazione della quinta, sesta e settima cifra decimale e che comunque l'amministrazione avrebbe dovuto privilegiare l'indicazione delle offerte a corpo, unica modalità di espressione rilevante nella fattispecie, a differenza che nelle offerte a prezzi unitari.

Conclude chiarendo che anche a non voler opinare in tale ultimo senso e a voler dare rilievo all'offerta in termini di percentuale di ribasso,

applicando pedissequamente il quale si giungeva all'importo assoluto di € 852.149,9996, la Commissione avrebbe dovuto necessariamente arrotondare tale cifra, in osservanza delle norme vigenti sulla conversione monetaria a due decimali, cioè la Circolare del Dipartimento delle Entrate n. 291/1998, risultando altrimenti illogico ed incomprensibile escludere dalla gara la ricorrente per un differenziale di soli quattro millesimi di euro rispetto alla tariffa minima prefettizia - pure impugnata - e all'offerta della controinteressata.

Le censure appaiono al Collegio meritevoli tutte di positiva considerazione e vanno accolte.

Risulta, infatti agli atti, in primo luogo che l'offerta della ricorrente esponeva chiaramente che il servizio veniva offerto al corrispettivo di € 852.150,00 (Doc. 5 produz. ricorrente) valore chiaramente definito nel modello offerta predisposto dalla stessa AMIAT, come "Importo offerto per l'esecuzione dell'appalto al netto del ribasso di gara".

Ora, tale locuzione, predisposta dalla stessa stazione appaltante, in uno alla precisazione, di cui all'art. 1, comma 1 del disciplinare di gara (Doc. 1 produzione AMIAT) secondo cui la gara si sarebbe svolta "con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera b) del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163", lettera che disciplina, mediante rinvio al bando di gara, le modalità di formulazione del prezzo più basso negli appalti a corpo, lascia intendere che l'Amministrazione abbia qualificato la gara come gara a corpo prescegliendo la modalità espressiva del ribasso sull'importo a base di gara rispetto all'altra modalità di formulazione mediante offerta a prezzi unitari.

L'impostazione letterale e schematica del modello offerta, il quale dopo il parametro "Percentuale di ribasso" espressa sia in cifre che in lettere, recava al centro la locuzione "Importo offerto per l'esecuzione dell'appalto al netto del ribasso di gara", suggerisce che l'Amministrazione abbia inteso privilegiare la modalità di indicazione dell'offerta mediante il predetto importo assoluto offerto, al netto del ribasso. Ordinariamente siffatto valore coincide con quello ricavabile dall'applicazione del ribasso percentuale all'importo a base d'asta.

Ma in caso di discrasie, specie se infinitesimali come quella di specie, tra i due valori, il Collegio è dell'avviso che una impostazione schematica del modulo offerta come quella appena delineata, imponga alla Commissione di dare la prevalenza al valore espresso con l'indicazione del prezzo in cifra assoluta, conseguendone che l'offerta della Ive Detective doveva essere ritenuta quella indicata nella compilazione della voce "Importo offerto per l'esecuzione dell'appalto al netto del ribasso di gara", pari nella specie ad € 852.150,00, esattamente coincidente con il minimo prefettizio.

3.2. Il Collegio ritiene inoltre che al medesimo risultato la Commissione doveva pervenire anche ove avesse ritenuto di privilegiare l'importo ottenibile applicando pedissequamente, cioè fino alla settima cifra decimale, la precisa percentuale di ribasso indicata dalla concorrente.

Effettuando, infatti, l'operazione matematica di determinazione dell'offerta in applicazione della predetta percentuale (2,5724576%) si sarebbe ottenuto l'importo assoluto di € 852.149,9996.

Orbene, opina il Collegio che detto importo, considerata anche l'infinitesimale differenza in difetto rispetto alla cifra tonda, differenza pari a soli quattro millesimi di euro, cioè a poco più di 7 lire su quasi un miliardo e seicento milioni di vecchie lire, la Commissione avrebbe dovuto arrotondare al centesimo superiore, tale essendo la regola che vige in base alla Circolare del Dipartimento delle Entrate n. 291/1998 che impone di arrotondare all'unità superiore le cifre decimali di euro non inferiori allo 0,005 euro cent.

Né giova opporre, come adombra l'amministrazione, che detta Circolare rileverebbe unicamente a fini fiscali, rispondendo invece detta indicazione ad un lapalissiano criterio di ragionevolezza, che lungi dall'essere operante solo nella materia fiscale è invece perfettamente valevole e vigente proprio nell'ambito delle transazioni commerciali e quindi in definitiva nel settore contrattuale, anche là dove partner negoziale sia una P.A. Ebbene, onde predicare la piena pertinenza al caso all'esame, che è poi quello dei contratti con la pubblica amministrazione, e vigenza del ricordato criterio anche in tale ambito, ricorda il Collegio che per insegnamento pacifico e risalente di giurisprudenza e dottrina l'offerta formulata in sede di gara equivale a proposta contrattuale, tant'è che per legge vincola l'offerente e costituisce il corrispettivo che sarà poi riportato nel contratto d'appalto stipulando dalle parti.

In virtù della persuasività di siffatto criterio di ragione, e della sua rilevata pertinenza all'ambito contrattuale il Collegio condivide la giurisprudenza che si è già pronunciata su un caso analogo affermando che devono essere considerate uguali le offerte che si discostano tra loro di meno di cinque millesimi di euro, in quanto "gli importi in euro devono essere arrotondati al centesimo per eccesso se la frazione non è inferiore a 0,005 euro e per difetto se la frazione è inferiore a tale ammontare, giusta la previsione della Circolare del Dipartimento delle Entrate n. 291/1998" (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I, 10.5.2002, n. 2647) conseguendone l'illegittimità dell'aggiudicazione ad una delle due concorrenti anziché ad un'altra.

E' appena il caso di evidenziare in proposito che la giurisprudenza invocata dall'AMIAT come asseritamente contraria all'arrotondamento delle offerte, non risulta affatto appropriata e conferente in quanto

afferma sì l'illegittimità - in assenza di diverse prescrizioni della *lex specialis* - degli arrotondamenti, ma a ben leggere le relative motivazioni, si riferisce chiaramente solo agli arrotondamenti delle medie dei ribassi ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia (che si ottiene incrementando tale media con il differenziale medio dei ribassi che superano la predetta media, previo il c.d. taglio delle ali) ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis della abrogata l. 11.2.1994, n. 109, riprodotto all'art. 86 del Codice. Non interdice la giurisprudenza invocata dall'AMIAT l'arrotondamento che ad avviso del Collegio deve essere effettuato nella differente operazione di individuazione dell'offerta contrattuale. Tanto è a dirsi per T.A.R. Sicilia - Palermo, I, 25.10.2007, n. 2288, tanto per la stessa decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 1056 del 21.11.2007: "Con la seconda eccezione, si sostiene che comunque, anche riammettendo le tre imprese escluse, la media si attesterebbe al 25,592% e quindi con arrotondamento al 25,59%. Anche tale eccezione è priva di pregio. La tesi dell'arrotondamento delle medie non sembra trovare conforto negli atti regolatori della gara." (C.G.A.R.S. n. 1056/2007, p. 3 della motivazione).

Motu proprio rammenta il Collegio che anche altra giurisprudenza ha affermato l'illegittimità degli arrotondamenti nell'operazione matematica di individuazione della soglia di anomalia: "il seggio di gara non può operare un arrotondamento delle cifre decimali ai fini del calcolo della media delle offerte" (T.A.R. Sicilia - Palermo, III, 8.2.2007, n. 502). Bandisce l'arrotondamento, salve diverse disposizioni della *lex specialis* anche il Consiglio di Stato, ma sempre "nella delicata fase di individuazione dell'offerta più bassa e di determinazione della soglia di anomalia" (Cons. di Stato, Sez. V, 28.11.2005, n. 6634).

Nessun principio giurisprudenziale o normativo si frappone dunque all'arrotondamento di un'offerta espressa in euro in cifre decimali oltre il centesimo, tale regola invece imponendosi proprio nella materia negoziale e in specie in quella dei contratti con la P.A. poiché risponde ad un criterio di ragionevolezza, buon andamento e serietà dell'agire amministrativo.

La cogenza di siffatti criteri di buona amministrazione riceve infatti una controprova nel caso all'esame, nel quale non può non rilevarsi l'illogicità e l'irragionevolezza, fondatamente lamentata dalla deducente, della scelta amministrativa di escludere dalla gara un'offerta, quale quella della ricorrente, discostatasi di soli 4 millesimi di euro rispetto ad un minimo di legalità già di per sé illegittimo come si illustrerà di seguito.

3.4. Ritiene inoltre il Collegio che la Commissione avrebbe dovuto procedere all'arrotondamento oltre che in forza della Circolare del Dipartimento delle Entrate n. 291/1998 e del criterio di ragionevolezza ad essa sotteso, anche in virtù di un'indicazione esegetica proveniente da

questo T.A.R. e riveniente dal dettato del vecchio art. 21, comma 1 della L. n. 109/1994. La Seconda Sezione del Tribunale, come già segnalato nell'Ordinanza sospensiva n. 392/2008, ha sul punto avuto modo di chiarire che "nei procedimenti di gara in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, o comunque in quelli in cui le modalità di formulazione dell'offerta economica seguano i principi generali, è evidente che l'indicazione del valore dell'offerta dovrà essere ab initio espresso al massimo con due cifre decimali, operando, in difetto, il criterio dell'arrotondamento previsto dalle regole generali. Diversa è la situazione in cui, invece, sia proprio il bando di gara ad imporre il riferimento a valori espressi in euro ma con frazioni dell'unità maggiori di quelle centesimali" (TAR Piemonte, II, 26.7.2003, n. 1142).

In altri termini, secondo questa pronuncia, che il Collegio ritiene di far propria e ribadire, nelle gare al prezzo più basso le offerte debbono essere espresse, per le frazioni inferiori all'euro, al massimo con due decimali e qualora invece il concorrente esponga frazioni dell'unità maggiori di quelle centesimali, deve essere effettuato l'arrotondamento al centesimo superiore o inferiore (a seconda che si debba arrotondare per eccesso o per difetto) salvo che sia la legge speciale di gara a prescrivere l'indicazione di frazioni dell'unità maggiori di quelle decimali. Tale opzione ermeneutica trova conforto anche nel meccanismo di arrotondamento contemplato dalla citata Circolare n. 291/1998.

Coglie quindi nel segno l'assunto della ricorrente, secondo cui entrambe le imprese concorrenti hanno errato nell'indicazione del ribasso percentuale, essendo "totalmente inutile ed ultronea la precisazione del quinto, sesto e settimo decimale" (pag. 5 ricorso).

Nel caso all'esame non risulta che la lex specialis contenesse una disposizione che imponesse l'espressione del ribasso con frazioni dell'unità superiori a quelle centesimali, conseguendone che avendo la ricorrente esposto le predette ulteriori frazioni, doveva operare la regola dell'arrotondamento, come statuito con la citata sentenza di questo T.A.R., che il Collegio ribadisce, per le delineate considerazioni che valorizzano la ragionevolezza di siffatta regola oltre che la coerenza dell'indicazione di cui alla citata Circolare n. 291/1998.

Conseguentemente l'offerta della ricorrente, sia conferendo il giusto rilievo all'espressione del prezzo offerto mediante cifra assoluta, sia procedendo all'arrotondamento, doveva essere giudicata uguale a quella della controinteressata, la quale aveva formulato un'offerta pari ad € 852.150,00, come risulta dalla documentazione versata dall'Amministrazione in ottemperanza all'Ordinanza istruttoria presidenziale n. 19/2008 (Doc. 5 produz. AMIAT).

Rilevata quindi l'uguaglianza delle due offerte, non doveva la

Commissione escludere la Ive Detective, avendo la medesima formulato un'offerta conforme al minimo prefettizio; né, del resto, poteva aggiudicare la gara alla controinteressata, dovendo invece assumere le determinazioni dovute in caso di permanenza in gara di due offerte uguali (salvo quanto si deciderà in accoglimento anche del secondo motivo di gravame). Va pertanto accolto il ricorso avverso sia avverso l'esclusione dell'offerta dell'ATI ricorrente, sia avverso l'aggiudicazione della gara alla controinteressata Allsystem Spa.

4.1. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce l'illegittimità delle impugnate disposizioni della lex specialis che stabilivano che le offerte non potessero essere inferiori al minimo di legalità stabilito con decreto del Prefetto di Torino del 21.6.2005, sanzionando con l'esclusione la contravvenzione a tale divieto.

Sostiene la deducente che la fissazione di siffatti minimi tariffari c.d. di legalità per i servizi di vigilanza non conferirebbe a tali minimi la natura di inderogabili soglie di ammissibilità delle offerte inferiori ad essi, la tariffa di legalità non potendo spiegare incidenza sulle gare pubbliche, determinando solo la sottoposizione dell'impresa offerente a particolari controlli da parte della Prefettura.

Ne conseguirebbe la "nullità delle clausole di capitolato e del disciplinare" che riconnettono l'esclusione dalla gara alla mancato rispetto dei minimi tariffari de quibus.

La censura, come anticipato in sede cautelare, appare fondata, per le ragioni di seguito illustrate.

4.2. Merita in proposito anzitutto disattendere la tesi, spiegata sia dall'amministrazione nella memoria per l'Udienza di merito che dalla controinteressata nella memoria integrativa in data 11.6.2008, secondo le quali le censurate disposizioni della lex specialis recanti l'obbligo del rispetto delle tariffe minime prefettizie - e la correlativa sanzione espulsiva - non potrebbero essere giudicate illegittime, essendo la pronuncia del 13.12.2007 della Corte di Giustizia e la Circolare del Ministero degli Interni del 29.2.2008 adottate dal Collegio nell'Ordinanza cautelare n.392/2008 a sostegno della ritenuta loro illegittimità per contrarietà al Trattato CEE, cronologicamente successive all'adozione del bando, spedito alla GUCE solo in data 14.12.2007.

L'eccezione è destituita di fondamento, ove solo si consideri che non è certo una novità ascrivibile alla citata decisione della Corte del Lussemburgo o alla Circolare ministeriale del 2008 la tesi dell'illegittimità dell'esclusione delle offerte inferiori alle tariffe minime prefettizie de quibus.

E' infatti costante in giurisprudenza e risale almeno al 2005 il giudizio di illegittimità di clausole di bandi di gara che sanciscano l'esclusione automatica dalla gara, o l'inammissibilità delle offerte, in caso di mancato rispetto dei minimi prefettizi, essendosi talora addirittura affermata, in radice, l'inesistenza del potere prefettizio di fissazione dei predetti minimi tariffari di legalità.

Ritiene utile il Collegio segnalare che tale ultima più radicale opzione ermeneutica, inaugurata da una decisione della Sezione V del Consiglio di Stato dell'ottobre 2002, è stata recentissimamente ribadita dal Giudice amministrativo d'appello con Decisione 11 aprile 2008 n. 314 del Consiglio di Giustizia Amministrativa, Sez. Giurisdizionale, appresso riassunta.

In maniera esaustiva e pertinente al caso di specie il Consiglio di Stato ha recentemente espresso l'avviso, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, secondo cui "l'atto con il quale il prefetto approva le tariffe per il servizio di vigilanza privata, mentre impedisce agli istituti di vigilanza di praticare prezzi più alti di quelli in esse previste, non impedisce ai concorrenti di richiedere prezzi inferiori a quelli minimi, con la conseguenza che questi ultimi non comportano l'invalidità dell'offerta né tanto meno l'automatica esclusione dalla gara dell'impresa che l'ha presentata. (Consiglio Stato, Sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4644).

Il minimo di legalità prefettizio, in disparte ogni rilievo sulla sua ammissibilità - pure contestata dal Consiglio - al lume dei cogenti principi comunitari, funge quindi solo da regola o canone di "amministrazione" del prezzo, al pari di quanto in passato avveniva relativamente ai c.d. prezzi amministrati: il prezzo prefettizio sarebbe quello tout court richiedibile dagli operatori di vigilanza per il relativo servizio, derivandone l'impossibilità di pretendere un prezzo più alto ma l'ammissibilità della richiesta di un prezzo inferiore.

Sulla scorta della riportata decisione del Consiglio di Stato, che il Tribunale stima condivisibile, va dunque giudicata illegittima ogni disposizione di un bando di gara per affidamento di servizi di vigilanza e portierato che, similmente alle impugnate clausole del disciplinare di gara, qualifichi inammissibili eventuali offerte irrispettose delle tariffe minime fissate dai prefetti e/o che ne commini l'automatica esclusione dalla gara.

Anche il giudice di primo grado ha ritenuto non cogenti le tariffe prefettizie in analisi, le quali non impedirebbero, dunque, di formulare offerte inferiori ai valori minimi in esse fissati, con la conseguenza che il loro mancato rispetto non comporta l'inammissibilità di una domanda di partecipazione ad una gara d'appalto per violazione di minimi tariffari inderogabili (T.A.R. Sardegna, sez. I, 29 dicembre 2006, n. 2819).



Merita anche di essere segnalata la posizione più radicale, di cui sopra si faceva cenno, negatrice dello stesso potere prefettizio di fissazione dei predetti minimi tariffari. La IV Sezione del Consiglio ha infatti sostenuto nel 2005 che "nell'ordinamento giuridico italiano non è dato ravvisare alcuna disposizione normativa, di rango primario o secondario, che autorizzi i Prefetti a fissare, in via preventiva e con caratteri di generalità, tariffe minime ed inderogabili per i servizi di vigilanza, non potendosi ritenere tali, per l'assenza di qualsivoglia univoca indicazione precettiva in tal senso, gli art. 9 e 134 r.d. 18 giugno 1931 n. 773, e 257 r.d. 6 maggio 1940 n. 635, mentre le circolari del Ministero dell'interno che hanno introdotto e configurato il nuovo sistema delle tariffe di legalità hanno chiarito che l'atto di approvazione delle tariffe impedisce agli istituti di vigilanza di praticare prezzi più alti di quelli ivi stabiliti, ma non di richiedere compensi inferiori a quelli minimi" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 settembre 2005, n. 4816).

Tale decisione, come sopra si accennava, ha peraltro come antesignana, una precedente della V Sezione, la n. 5674 del 17.10.2002, che chiarì non esservi "una disposizione di legge o di regolamento che attribuisca al prefetto il potere di fissare in via preventiva e con carattere di generalità tariffe minime per i servizi di vigilanza". La conseguenza che il Consiglio ha tratto dalla rilevata assenza di legittimazione normativa del potere dei prefetti di fissare minimi tariffari insuperabili per il costo orario dei servizi in questione è l'illegittimità dell'esclusione dalle gare pubbliche delle imprese che abbiano formulato offerte inferiori a detti minimi e la loro esclusiva valenza di canone di congruità dei prezzi, ai fini dell'eventuale verifica di anomalia: "Ne consegue che la rilevata mancanza di una previsione espressa che sancisca chiaramente l'effetto automatico della decadenza dal titolo, quale conseguenza della pratica dei prezzi inferiori a quelli più bassi del tariffario, l'assenza di ogni indicazione positiva, anche amministrativa, della valenza autorizzativo-prescrittiva dell'atto di approvazione delle tariffe di legalità (...) impediscono, in definitiva, di riconoscere qualsivoglia efficacia diretta del rispetto dei parametri prefettizi dei costi orari della vigilanza sulla valida prestazione dei relativi servizi (fino al formale ritiro dell'atto abilitativo) ed impongono, al contrario, di assegnare alle tariffe di legalità l'esclusiva valenza di canoni di congruità dei prezzi praticati dagli istituti, ai diversi fini del controllo amministrativo sulla serietà ed affidabilità dell'impresa" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 settembre 2005, n. 4816; nello stesso senso anche T.A.R. Campania - Salerno, I, 7.3.2005, n. 224).

In chiave ricostruttiva ricorda il Collegio che il Giudice amministrativo ebbe già anni addietro addirittura a valutare come illegittimo lo stesso provvedimento del Prefetto fissativo dei predetti minimi tariffari in materia di servizi di vigilanza, ancor prima di giudicare della sua incidenza o meno nelle gare pubbliche, sancendo che "è illegittimo il decreto prefettizio recante minimi tariffari per servizi di vigilanza privata, poiché,

da un lato, la legge non prevede il potere del prefetto di fissare in via preventiva e generalizzata tariffe minime per lo svolgimento del servizio in questione (cfr. art. 9 e 135 r.d. 18 giugno 1931 n. 773, t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, e art. 257 del relativo regolamento, approvato con r.d. 6 maggio 1940 n. 635), e d'altro lato, in tema di autorizzazioni (quale, nella specie, quella per l'esercizio dell'attività di vigilanza privata) non può farsi luogo ad interpretazione estensiva o evolutiva delle relative norme, in quanto, trattandosi di disposizioni eccezionali rispetto al principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'art. 41 cost., si impone un'interpretazione rigida e, se del caso, restrittiva delle norme stesse" (T.A.R. Toscana, sez. I, 24 marzo 1993, n. 248, tesi ribadita anche dal Giudice ordinario: Tribunale di Venezia, 26.1.1996 che disapplicò un decreto prefettizio avente i contenuti in argomento).

In considerazione del delineato e ormai incontrastato orientamento, va conseguentemente disatteso il precedente della seconda Sezione di questo T.A.R., ormai superato dalla successiva giurisprudenza del Consiglio di Stato e dello stesso Giudice di prime cure, decisione secondo cui "le amministrazioni pubbliche non possono esimersi, in sede di offerte per le gare per l'affidamento del servizio di vigilanza, dall'esigere il rispetto delle tariffe minime di legalità stabilite dal prefetto all'atto del rilascio delle licenze per l'esercizio dell'attività di vigilanza e custodia, delle quali esse formano parte integrante" (T.A.R. Piemonte, sez. II, 3 giugno 2003, n. 819).

Siffatta posizione non appare più attuale e si ritiene quindi opportuno affermarne la sopravvenuta inefficacia di precedente interpretativo.

In chiusura reputa opportuno il Tribunale segnalare che la giurisprudenza finora passata in rassegna ha ricevuto l'autorevole suggello da una recentissima decisione del Giudice d'Appello, che richiamando la decisione della Sez. IV n. 4816/2005, ha ribadito che "nell'ordinamento giuridico italiano non è dato ravvisare alcuna disposizione normativa, di rango primario o secondario, che autorizzi i Prefetti a fissare, in via preventiva e con caratteri di generalità, tariffe minime ed inderogabili per i servizi di vigilanza privata, non potendosi ritenere tali, per l'assenza di qualsivoglia univoca indicazione precettiva in tal senso, gli art. 9 e 134 r.d. 18 giugno 1931 n. 773, e 257 r.d. 6 maggio 1940 n. 635, mentre le circolari del Ministero dell'interno che hanno introdotto e configurato il nuovo sistema delle tariffe di legalità hanno chiarito che l'atto di approvazione delle tariffe impedisce agli istituti di vigilanza di praticare prezzi più alti di quelli ivi stabiliti, ma non di richiedere compensi inferiori a quelli minimi" (Consiglio di G.A. R.S. Sez. Giurisdizionale, 11 aprile 2008, n. 314).

4.3. Solo ad colorandum, dunque, il Collegio richiama in questa sede di merito i tasselli ermeneutici invocati nell'Ordinanza sospensiva n.



392/2008. Ci si riferisce alla sentenza della Corte di Giustizia CE, 13.12.2007 in Causa C- 565/05 (Commissione c/ Repubblica Italiana) che ha statuito l'illegittimità per contrarietà al Trattato delle disposizioni nazionali che stabiliscono che i prezzi per i servizi di vigilanza privata siano fissati con autorizzazione del Prefetto nell'ambito di un determinato margine di oscillazione. Da tale decisione, di immediata applicazione nell'ordinamento dello Stato, consegue dunque che il Prefetto non dispone in materia di alcuna potestà di determinare autoritativamente le tariffe dei servizi di vigilanza privata, ma solo quella di assicurare una sorta di verifica di congruità delle stesse, come ha chiarito anche il Ministero degli Interni - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con Circolare 29.2.2008, n. 557/PAS/2731, pag. 13.

Non convince sul punto la controdeduzione, spiegata come sopra detto dall'Amministrazione e dalla controinteressata, secondo cui non potrebbero essere invocati né la citata circolare, né la precedente pronuncia della Corte di Giustizia, tutte antecedenti all'adozione del bando di gara. Se ciò infatti può concedersi riguardo alla circolare - ma l'argomento non giova comunque, attesa la natura, della stessa, meramente ricognitiva e illustrativa della sentenza della Corte europea - lo stesso non può affermarsi, se non per un profilo strettamente formale, quanto alla sentenza in questione.

Si deve infatti considerare che quantunque il bando sia stato redatto in periodo più o meno coincidente con la data di deposito della sentenza in parola (il bando è stato inviato alla GUCE il 14.12.2007, inferendosene dunque che è stato redatto qualche settimana prima della sentenza della Corte di Giustizia del 13.12.2007) purtuttavia la stazione appaltante sarebbe dovuta venire a conoscenza di lì a poco della sentenza in analisi, stante la sua portata e il suo clamore, specie tra gli addetti ai lavori.

Ne discende che l'Amministrazione avrebbe dovuto annullare in autotutela la gara e non invece espletarla, ben due mesi dopo l'emissione e la pubblicazione della sentenza in parola.

Conclusivamente, alla luce di tutte le argomentazioni che precedono ritiene il Collegio in radice che l'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto contenente la clausola di esclusione delle offerte formulate al di sotto della tariffa minima di legalità oraria stabilita dal Prefetto di Torino nel 21.6.2005 e l'art. 2.2 del Disciplinare di gara recante una norma coerente con la predetta clausola, appaiono illegittime, imponendosi pertanto l'accoglimento della censura di cui al secondo motivo di ricorso e il conseguente annullamento delle suindicate impugnate disposizioni di gara.

Siffatta statuizione comporta, correlativamente, l'annullamento dell'intera gara, posto che le disposizioni cassate appaiono aver inficiato lo stesso

confronto concorrenziale, ove solo di consideri che tutte le imprese partecipanti al pari, del resto, di quelle anche solo interessate ma non partecipanti, hanno confidato sulla legittimità e l'imperatività delle relative disposizioni, allestendo quindi un'offerta formulata nel rispetto e nell'osservanza di una tariffa minima, ovvero astenendosi dal partecipare alla procedura concorsuale..

La concorrenza è stata quindi falsata e il canone della par condicio e dell'affidamento impone al Collegio di disporre l'integrale annullamento delle espletate operazioni di gara, la quale andrà quindi rinnovata rimuovendo le annullate illegittime disposizioni del disciplinare e del capitolato.

In definitiva, dunque, il ricorso è fondato e va accolto, nei termini tutti finora precisati.

Va invece respinta la domanda risarcitoria, sia perché sfornita di prova del danno, sia in conseguenza della portata della presente decisione di annullamento dell'intera gara, discendente dall'accoglimento delle censure mosse avverso le illegittime disposizioni della lex specialis.

La ricorrente, nell'articolare la richiesta di risarcimento in forma specifica per il tramite dell'ordine alla s.a. di proceder alla licitazione tra le due imprese rimaste in gara, ha trascurato di considerare che se il ricorso fosse stato accolto - come nella specie avviene - anche per illegittimità del disciplinare di gara, il procedimento si dovrà ripristinare a partire dalla rinnovazione del primo segmento giudicato illegittimo, cioè a partire dalla lex specialis; il che, come detto, importa che l'AMIAT dovrà bandire ex novo una nuova gara, regolamentata da un nuovo disciplinare, emendato dell'illegittima disposizione che imponeva a pena di esclusione il rispetto dei minimi tariffari di cui al decreto del Prefetto di Torino del 21.6.2005, onde consentire a tutte le altre imprese interessate ma demotivate a partecipare dalla censurata clausola limitativa, di poter effettivamente concorrere.

Le spese debbono seguire la radicale soccombenza dell'Amministrazione e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Prima Sezione, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, Annulla nei sensi tutti di cui in motivazione i provvedimenti impugnati.

Condanna la AMIAT S.p.A. al pagamento in favore della ricorrente, delle spese processuali, liquidate in € 3.500,00, oltre IVA e CNAP di legge.



Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 12/06/2008  
con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Ivo Correale, Primo Referendario

Alfonso Graziano, Referendario, Estensore

IL ESTENSORE  


IL PRESIDENTE  


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 09 SET. 2008

(Art. 55, l. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

